

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dal 25.02.2016 al 11.03.2016

Dalla Residenza Municipale, 25.02.2016



ADDEBITO ALLA
Il Responsabile della Pubblicazione
Giacomo D'Acunto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Minturno,



COMUNE DI MINTURNO (Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 140

Ufficio Legale e Programmazione

DETERMINAZIONE

N. 14

DEL 19.02.2016

OGGETTO:

Elenco Avvocati accreditati presso il Comune di Minturno per l'affidamento di incarichi legali di patrocinio, assistenza e di consulenza stragiudiziale, per la tutela dei diritti dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n° 28059 del 31.12.2015, che ha conferito la Responsabilità dell'Ufficio Legale e Programmazione alla d.ssa Maria Signore prevedendo, in sostituzione il dott. Giacomo Matteo D'Acunto;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 31 del 13.11.2015, con cui il Commissario Straordinario:
- ha ritenuto opportuno provvedere alla formazione di un Elenco di professionisti accreditati, a cui attingere ogni qualvolta sia necessario affidare un incarico legale;

VISTA la Determinazione n. 145 del 30.12.2015, con cui il Responsabile del Servizio n.1 Affari Generali-Istituzionali-Legali ha predisposto un Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati accreditati presso il Comune di Minturno, a cui affidare incarichi legali di patrocinio, di assistenza e di consulenza stragiudiziale in materia civile, penale, amministrativa, per la tutela dei diritti dell'Ente;

CONSIDERATO che i professionisti interessati e in possesso dei requisiti previsti al punto 3 dell'Avviso sono stati invitati a far pervenire la propria domanda di partecipazione entro le ore 12.00 di venerdì 5 febbraio 2016, secondo le modalità previste dal punto 5 dello stesso Avviso;

RILEVATO che il predetto Avviso è stato redatto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

CONSTATATO che il procedimento in questione non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma si basa sull'attribuzione di titoli e requisiti posseduti, tra i quali l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, elementi indispensabili all'assunzione dell'incarico;

RILEVATO che i medesimi incarichi, oggetto di questo provvedimento, non comporta per il Comune di Minturno vincoli di subordinazione, non configura rapporti di lavoro subordinato e la sottoscrizione della convenzione con il professionista non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento nell'organico dell'Ente dei soggetti idonei;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in virtù del quale, per esigenze a cui

individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

RITENUTO necessario perseguire i seguenti obiettivi:

§ redazione di un minor numero di atti amministrativi per procedere all'affidamento di incarichi legali, con correlato risparmio di risorse umane;

§ riduzione della spesa annua impegnata in questioni legali, in rapporto al numero di vertenze;

§ individuazione e disponibilità di soggetti in possesso di specifiche competenze, con garanzia di elevato livello di professionalità, in relazione alle esigenze dell'Ente;

RILEVATO che alle ore 12.00 di venerdì 05 febbraio 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

VERIFICATE le domande di iscrizione trasmesse dai professionisti, in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal suddetto avviso;

RITENUTO di dover stilare l'elenco degli avvocati accreditati presso questo Ente, valevole per 2 (due) anni;

DATO ATTO che alle ore 12,00 del 05/02/2016 sono pervenute n°20 (venti) richieste di professionisti, che si allega sotto la lettera a);

ESAMINATE le stesse risulta che n°6 (sei) richieste sono state escluse, come da elenco che si allega sotto la lettera b);

CONSIDERATO che n°14 (quattordici) richieste sono risultate idonee e complete dai requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico;

RITENUTO approvare l'elenco formato da n° 14 (quattordici) Avvocati idonei allo svolgimento dell'incarico, come da allegato c);

VISTI l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa della presente, ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
2. **DI APPROVARE** l'elenco degli avvocati accreditati presso il Comune di Minturno per l'affidamento di incarichi legali valevole per 2 (due) anni come da allegato c);
3. **DI DARE ATTO** che questo provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
4. **DI DARE ATTO** che questo provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

– all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione di questo atto sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.minturno.it, nell'apposita sezione Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni.



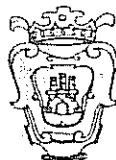
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO F.F.
Dott. Giacomo Matteo D'Acunto

ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI allegato a)				
N°	N. PROT	DATA	COGNOME	NOME
1	1874	02/02/2016	CAPPELLA	FEDERICO
2	2193	04/02/2016	CASTRICHINO	ALESSANDRO
3	2323	05/02/2016	COLETTA	VIRGINIA
4	2787	10/02/2016	DI MEO	ANGELA
5	2075	04/02/2016	DI PRINCIPE	GIUSEPPE
6	2249	05/02/2016	DI TANO	DOMENICO
7	2099	04/02/2016	FERRARA	ALESSANDRO
8	2231	05/02/2016	IALONGO	FRANCESCO
9	1050	21/01/2016	LEPONE	ROBERTO
10	1863	02/02/2016	MARCIANO	ANNA
11	2252	05/02/2016	MASTROIANNI	FRANCESCO
12	1776	01/01/2016	MAZZEO	SILVESTRO
13	2045	03/02/2016	MELE	MAURIZIO
14	2244	05/02/2016	PONTICELLI	CARMELA
15	1747	01/02/2016	PRAIOLA	FABIOLA
16	2259	05/02/2016	ROSSI	LUIGI
17	2206	04/02/2016	SCIPIONE	CHRISTIAN
18	2261	05/02/2016	SIGNORE	RICCARDO
19	1911	02/02/2016	TOMASSI	MARCO
20	1990	03/02/2016	URCIUOLO	ANTONIO

ELENCO AVVOCATI NON IDONEI Allegato b)

N°	N. PROT	DATA	COGNOME	NOME	REQUISITI
6	2787	10/02/2016	DI MEO	ANGELA	escluso per inosservanza al punto 3 e 5
2	2075	04/02/2016	DI PRINCIPE	GIUSEPPE	escluso per inosservanza al punto 4
3	2099	04/02/2016	FERRARA	ALESSANDRO	escluso per inosservanza al punto 4
4	2231	05/02/2016	IALONGO	FRANCESCO	escluso per inosservanza al punto 4
1	1776	01/01/2016	MAZZEO	SILVESTRO	escluso per inosservanza al punto 4
5	2206	04/02/2016	SCIPIONE	CHRISTIAN	escluso per inosservanza al punto 3 e 4

ELENCO AVVOCATI IDONEI					Allegato c)	
N°	N. PROT	DATA	COGNOME	NOME		REQUISITI
3	1874	02/02/2016	CAPPELLA	FEDERICO		IDONEO
8	2193	04/02/2016	CASTRICHINO	ALESSANDRO		IDONEO
14	2323	05/02/2016	COLETTA	VIRGINIA		IDONEO
12	2249	05/02/2016	DI TANO	DOMENICO		IDONEO
1	1050	21/01/2016	LEPONE	ROBERTO		IDONEO
5	1863	02/02/2016	MARCIANO	ANNA		IDONEO
13	2252	05/02/2016	MASTROIANNI	FRANCESCO		IDONEO
7	2045	03/02/2016	MELE	MAURIZIO		IDONEO
9	2244	05/02/2016	PONTICELLI	CARMELA		IDONEO
2	1747	01/02/2016	PRAIOLA	FABIOLA		IDONEO
10	2259	05/02/2016	ROSSI	LUIGI		IDONEO
11	2261	05/02/2016	SIGNORE	RICCARDO		IDONEO
4	1911	02/02/2016	TOMASSI	MARCO		IDONEO
6	1990	03/02/2016	URCIUOLO	ANTONIO		IDONEO



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(PROVINCIA DI LATINA)

SERVIZIO N. 1 AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - LEGALI

All. A

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ACCREDITATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO, ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), il quale dispone che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- Visto l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
- Constatato che l'attribuzione di singoli incarichi di difesa e di rappresentanza giudiziale dell'Ente, in adesione all'orientamento espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, esula dalla disciplina dettata dal Codice dei Contratti – D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – non integrando un appalto di servizi in senso stretto, bensì un contratto d'opera intellettuale;
- Vista la sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato - Sez. V, secondo cui, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione;
- Considerato
§ che l'Ente intende avviare un progetto per la gestione del servizio contenzioso in regime convenzionale con altri Comuni e che, nelle more della definizione di tale iniziativa, continuerà ad avvalersi di professionalità esterne in grado di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari e nelle controversie in materia civile, penale, amministrativa, salva la possibilità di rappresentanza con funzionari interni, ove consentita;

§ che, pertanto, è opportuno provvedere alla formazione di un Elenco di professionisti accreditati, a cui far riferimento ogni qualvolta sia necessario affidare un incarico legale;

§ che il predetto Elenco verrà aggiornato ogni due anni, previa pubblicazione di un apposito Avviso;

-Richiamato l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in virtù del quale, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

-Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 13.11.2015 ("Formazione di un elenco di Avvocati accreditati presso il Comune di Minturno per l'affidamento di incarichi legali di patrocinio, assistenza e di consulenza stragiudiziale - Atto di indirizzo");

- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 28.12.2015, adottata con i poteri del Consiglio Comunale ed inerente alla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

-In esecuzione della propria Determinazione n. 145 del 30.12.2015;

-Dato atto che la creazione del suddetto Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma si basa sul possesso di titoli e requisiti, tra i quali l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da non meno di 3 (tre) anni, elementi indispensabili all'assunzione degli incarichi;

rende noto

-che il Comune di Minturno intende formare un Elenco di Avvocati accreditati presso l'Ente, a cui affidare incarichi legali di patrocinio, di assistenza e di consulenza stragiudiziale in materia civile, penale ed amministrativa, per la tutela dei diritti, delle ragioni e degli interessi dell'Ente;

-che il suddetto Elenco viene redatto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

1. Obiettivi e settori di competenza

È istituito un apposito Elenco di Avvocati accreditati per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio, di assistenza e di consulenza stragiudiziale in materia civile, penale ed amministrativa, al fine di garantire la tutela dei diritti, delle ragioni e degli interessi dell'Ente.

Gli incarichi in questione attengono ai settori di seguito indicati:

- a. responsabilità civile dell'Ente derivante da insidie stradali o comunque riconducibile a circolazione di veicoli o ad azione di pedoni;
- b. altri giudizi di competenza esclusiva del Giudice di Pace;
- c. giudizi di competenza del Tribunale Civile e Penale;
- d. giudizi di competenza del TAR, del Presidente della Repubblica e delle Giurisdizioni Superiori.

2. Atti transattivi

Il legale incaricato ha facoltà di transigere le liti insorte, qualora ne ravvisi l'utilità per l'Ente. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta Comunale/dal Commissario Straordinario, deve essere controfirmato dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale – R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla Legge n. 36/1934.

3. Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare istanza legali, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale.

Devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 anni;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale, assistenza, consulenza stragiudiziale nell'interesse dell'Ente;
- diploma di Laurea in Giurisprudenza ed abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (in caso di legali stranieri dovrà trattarsi di avvocati integrati);
- polizza di assicurazione contro i rischi professionali con massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00);
- Partita IVA;

Costituiscono impedimento al conferimento dell'incarico legale:

- l'aver subito provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte dell'Ordine degli Avvocati;
- l'essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado dei Consiglieri Comunali, degli Assessori, del Sindaco;
- l'aver rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici e Istituzioni private, anche universitarie;
- il vantare cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale, assistenza, consulenza stragiudiziale nell'interesse dell'Ente;
- il vantare conflitti di interesse con l'Ente;
- il presentare motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'essere costituiti in giudizio contro il Comune di Minturno.

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Elenco devono essere: a) posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso, per la presentazione delle domande di ammissione; b) mantenuti per tutto il periodo di iscrizione al predetto Elenco e, comunque, durante l'espletamento dell'incarico professionale.

L'Amministrazione ha facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti e di procedere ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che ne deriva.

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto con la responsabilità del professionista per le dichiarazioni

mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali, e con la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

In ogni caso l'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo il Comune a conferire l'incarico legale.

4. Curriculum in formato europeo ed obblighi deontologici

Gli interessati devono presentare il proprio curriculum professionale in formato europeo (debitamente sottoscritto e munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali), una copia di un documento di identità e debbono dichiarare mediante autocertificazione (riscontrata al momento del conferimento dell'incarico) di essere in possesso dei predetti requisiti. Gli interessati si impegnano a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la conferma dei requisiti, del titolo e delle esperienze dichiarati nella domanda, mediante la produzione di adeguata documentazione. Saranno escluse automaticamente le istanze incomplete e/o non corredate dai documenti richiesti.

Inoltre, gli interessati devono dichiarare di accettare le seguenti condizioni:

- obbligo di aggiornare costantemente il Sindaco e l'Ufficio Affari Legali sull'attività svolta;
- consenso a percepire i compensi indicati dall'Ente o in questo Avviso;
- qualora in corso di causa dovesse ravvisarsi la necessità di ulteriori somme rispetto a quelle presuntivamente quantificate ed impegnate, sempre sulla scorta dell'attività svolta e di quella da svolgere, impegno a darne comunicazione tempestiva all'Ente per l'adozione degli atti consequenziali;
- partecipazione ad incontri o a riunioni per l'esame della causa a richiesta dell'Ente, presso il Palazzo Municipale.

L'attività di consulenza presso gli uffici del Comune sarà assicurata secondo necessità ed esigenze rappresentate, di volta in volta, dagli organi politici, amministrativi o dall'Ufficio Affari Legali.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e deve dichiarare di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro il Comune di Minturno per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Il professionista dovrà: a) comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in relazione al mandato ricevuto, anche se sopravvenuta all'affidamento; b) rinunciare alla rappresentanza e alla difesa in giudizi che vedono coinvolto, in modo contrapposto, un interesse del Comune. A tal fine, il professionista nominato non potrà difendere alcuno degli imputati dei procedimenti penali nei quali il Comune è persona offesa da reato.

5. Termine di presentazione e modalità di invio delle domande di iscrizione

Gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione all'elenco, munita della dichiarazione di disponibilità e di accettazione delle condizioni del presente Avviso, entro le ore 12 di venerdì 5 febbraio 2016. Saranno automaticamente escluse le domande presentate fuori termine.

Le domande in busta chiusa dovranno pervenire direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente o attraverso PEC (minturno@legalmail.it) o a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Minturno – Ufficio Affari Legali – Via Principe di Piemonte 9 – 04026 Minturno (LT). Per le domande pervenute a mezzo posta farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento delle domande o per disguidi nella consegna, non imputabili a colpa del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Ciascuna domanda, da redigersi secondo l'allegato schema (All. A), dovrà contenere sulla busta, pena l'esclusione, la dicitura "Elenco di Avvocati accreditati per il conferimento di incarichi legali di patrocinio, assistenza e consulenza stragiudiziale" e dovrà essere corredata, sempre a pena di esclusione, dal curriculum professionale in formato europeo (debitamente sottoscritto e munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali) e da una copia di un documento di identità. Anche nel caso di richiesta di iscrizione per più materie dovrà essere presentata una sola domanda.

Tutti i dati personali trasmessi con l'istanza, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di formazione dell'Elenco e di eventuale affidamento dell'incarico legale.

6. Validità ed efficacia dell'Elenco

Previo verifica delle istanze, in ordine ai requisiti di ammissibilità ed alla correttezza formale, l'Elenco di Avvocati verrà stilato in ordine alfabetico ed avrà un'efficacia di 2 (due) anni, a decorrere dalla sua formazione ed approvazione con Determinazione dell'Ufficio Affari Legali. Trascorso tale termine, l'Amministrazione provvederà a pubblicare un altro Avviso Pubblico per l'elaborazione di un nuovo Elenco. In ogni caso, il vecchio Elenco conserverà efficacia fino alla formazione di quello nuovo.

Con la pubblicazione del presente Avviso e la successiva formazione dell'Elenco qualunque precedente avviso ed elenco di professionisti già eventualmente in essere si intenderà revocato ad ogni effetto di legge.

Al professionista escluso verrà data comunicazione con l'indicazione dei motivi.

Saranno escluse le domande:

- presentate o inviate oltre il termine utile;
- non sottoscritte dal professionista;
- prive di curriculum;
- prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

L'Elenco in questione verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.minturno.lt.it.

7. Modalità di affidamento dell'incarico

Gli incarichi oggetto del presente Avviso Pubblico non comportano per il Comune di Minturno vincoli di subordinazione e non configurano rapporti di lavoro subordinato. L'inserimento nell'Elenco dei legali che ne avranno fatto richiesta non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di inquadramento degli stessi nell'organico dell'Ente. Si precisa inoltre che la pubblicazione dell'Elenco non comporta alcun obbligo di affidamento ai soggetti selezionati.

Resta ferma la facoltà per l'ente di attribuire incarichi a professionisti di notoria fama, non iscritti in Elenco, in caso di particolare complessità o rilevanza della controversia.

Il professionista si impegna a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, il patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale contro l'Amministrazione Comunale di

Minturno e dovrà comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in relazione al mandato ricevuto, anche se sopravvenuta all'affidamento.

Il mandato ad litem ad ogni Avvocato sarà conferito dal Sindaco/Commissario Straordinario, previa conforme Deliberazione della Giunta Comunale/del Commissario, adottata secondo il criterio della rotazione tra gli iscritti e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

L'affidamento dell'incarico avverrà evitando il cumulo degli incarichi tra i soggetti iscritti nell'Elenco e tenendo conto dei seguenti fattori:

- specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti;
- ragioni connesse all'esigenza di assicurare una continuità nella linea difensiva.

L'incarico verrà assegnato con convenzione/disciplinare che stabilirà modalità, termini e compensi della prestazione professionale, secondo le tariffe di seguito indicate. In nessun caso il compenso per il professionista potrà superare i 20.000,00 (ventimila/00) euro lordi, complessivi ed annui. Prima della sottoscrizione del disciplinare, il professionista si impegna a rendere edotta l'Amministrazione Comunale sulle problematiche pertinenti al mandato professionale e sul grado di complessità.

Non possono essere assegnati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura della controversia implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto: in tale circostanza l'atto di affidamento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Resta salva, in caso di procedimenti di particolare complessità, la facoltà di nominare il legale attingendo liberamente dal predetto Elenco, sulla base del curriculum presentato.

Per gli incarichi che comportano difesa del Comune dinanzi alle Giurisdizioni superiori, considerate la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli nell'affidamento dell'incarico. Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una Giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per l'Ente, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, salvo che non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

8. Fissazione e liquidazione dei compensi

Il professionista deve produrre una pre-parcella relativa alle proprie competenze professionali. Queste ultime sono assegnate in base al valore della causa, tenendo presente, in linea di massima, i seguenti parametri lordi, onnicomprensivi (Iva e CPA inclusi):

- per i processi di valore inferiore ad € 5.000,00 e per tutti quelli instaurati dinanzi al Giudice di Pace: compenso lordo complessivo € 500,00 (cinquecento/00);
- per i processi di valore compreso tra € 5.100,00 ed € 15.000,00: compenso lordo complessivo € 1.000,00 (mille/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause fino ad € 300.000,00): compenso lordo complessivo € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause da € 300.001,00 fino ad € 1.000.000,00): compenso lordo complessivo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause da € 1.000.001,00 fino a € 1.500.000,00): compenso lordo complessivo € 3.000,00 (tremila/00);
- per i processi di competenza del Tribunale (cause oltre € 1.500.001,00): compenso lordo complessivo € 3.500,00 (tremila/00);

- per le vertenze di competenza del TAR e del Presidente della Repubblica: compenso lordo complessivo € 2.000,00 (duemila/00);
- per le vertenze innanzi alla Corte d'Appello: compenso lordo complessivo € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- per le vertenze innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione: compenso lordo complessivo € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di parcella per l'attività professionale svolta, al termine della vertenza/causa. Resta ferma la possibilità per il professionista di chiedere un acconto pari al 30% delle competenze, nel corso del rapporto professionale con il Comune.

9. Revoca del mandato

In caso di violazioni o di inadempienze accertate dall'Ente, il mandato ad litem sarà revocato senza alcun diritto al corrispettivo per l'attività svolta, con conseguente restituzione delle eventuali somme già ricevute.

10. Cancellazione dall'Elenco

Sono cause di cancellazione dall'Elenco dei professionisti accreditati:

- 1) la sopravvenienza di una delle clausole di esclusione;
- 2) la rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico;
- 3) l'inadempimento nell'assolvimento del mandato ricevuto;
- 4) la perdita dei requisiti di iscrizione;
- 5) la richiesta specifica dell'interessato.

Nei casi sopraelencati verrà comunicata la cancellazione dall'Elenco al legale.

11. Pubblicità

Il presente Avviso e l'Allegato A (fac-simile di domanda) sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.minturno.lt.it, nella sezione Albo Pretorio per almeno 15 giorni. L'Elenco degli Avvocati accreditati sarà consultabile sul predetto sito web.

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei professionisti interessati è finalizzato unicamente alla stesura di un Elenco per l'eventuale, successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o degli incaricati o dei dipendenti coinvolti a vario titolo per l'incarico professionale affidato o da affidare;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;
- e) la presentazione delle domande implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali).

13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Lepone – Responsabile del Servizio n. 1 Affari Generali-Istituzionali-Legali. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti: tel. 0771.6608255 – fax 0771.6608244 o inviare una e-mail a contenzioso@comune.minturno.lt.it.

14. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

15. Norma finale

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o annullare la presente procedura o di riaprire i termini, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

In caso di proroga o di riapertura dei termini, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i professionisti di integrare eventualmente, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.

Per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Ente può revocare, prima della scadenza, la procedura già avviata. Il provvedimento di revoca sarà notificato a tutti coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione.

Minturno, 30.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Lepone